



Consiglio Federale

Delibera N. 030/2009/D del 18/07/2009

Notifica sanzione CDP A. Alberti

Inviata a A. Alberti, D. Liotta, p.c. alle Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

recepita la motivazione del Collegio dei Probiviri espressa nella decisione N.° 2/2009, conseguente al reclamo presentato da Dario Liotta nei confronti di Adriano Alberti;

valutata la sanzione comminata, il cui testo è il seguente:

“Il Collegio dei Probiviri, ritenuto il reclamo proposto dal tesserato Dario Liotta, Presidente del Comitato Regionale Lombardia, accoglibile nei limiti di cui alla motivazione;

ritenuto quindi che il comportamento del tesserato Adriano Alberti, tessera FIARC N.° 23, ha costituito violazione dell'art. 13, secondo comma, lett. A) del Regolamento Organico federale, avendo mosso critiche lesive dell'onore di un organo federale;

ritenuto che sussistano giuste ragioni per l'applicazione della sanzione minima prevista dalla normativa federale;

commina ad Adriano Alberti la sanzione dell'Ammonizione.”

DELIBERA

l'accoglimento integrale della suddetta sanzione a carico dell'arciere Adriano Alberti.

In allegato alla presente si invia copia della sentenza del Collegio dei Probiviri.

Milano, 22/07/2009

Il Presidente
Mauro Mandò



FIARC FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI
TIRO DI CAMPAGNA



Via Gianluigi Banfi 4 - 20142 Milano - Tel. +39 02.89.30.55.89 - Fax +39 02.89.30.21.06 - Partita IVA: 08888610154
e-mail gestionale: segreteria@fiarc.it - e-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it - http://www.fiarc.it

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

probiviri@fiarc.it

DECISIONE n.2/2009

emessa in data 13 luglio 2009

depositata in data 14 luglio 2009

pronunciata dal Collegio dei Probiviri composto da
Michele Fiorini, Presidente
Giovan Battista Carminati, Proboviro
Mario Porotti, Proboviro

nel procedimento promosso
da

LIOTTA, DARIO

contro

ALBERTI, ADRIANO

Oggetto: Reclamo per violazione del Regolamento Organico, Regolamento Albo dei
CC, Regolamento Albo Istruttori

§§§§§

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto qualificato "Reclamo" e datato 23 dicembre 2008, ma ricevuto dalla Segreteria Federale in data 8 gennaio 2009, il tesserato Dario Liotta lamentava la violazione di varie norme dei regolamenti in oggetto, imputabile al tesserato Adriano Alberti e avvenuta mediante interventi sul webforum federale.

Con messaggio e-mail del 15 gennaio 2009, il reclamante comunicava il verificarsi di ulteriori interventi di Alberti ritenuti offensivi.

Il Collegio dei Probiviri (CdP) promuoveva, in data 14 febbraio 2009, un tentativo di conciliazione tra le parti, con esito infruttuoso.

In data 25 febbraio 2009, Liotta proponeva ricorso per ricasazione (comunicato al CdP in data 12 marzo) contro il Presidente del CdP, da cui derivava la sospensione del presente procedimento. Tale ricorso veniva ritirato dal Liotta in data 1° marzo (comunicazione al CdP del 23 marzo).

Con raccomandata 15 maggio spedita dalla Segreteria il 20 maggio 2009, il procedimento era formalmente aperto nei confronti di Alberti, il quale inviava memoria difensiva in data 8 giugno 2009.

Esperita istruttoria documentale, nella seduta del 13 luglio 2009 il CdP assumeva la presente decisione.



MOTIVAZIONE

Il reclamo in esame coinvolge numerose questioni, sostanziali e procedurali, che hanno reso necessaria un'analisi complessa, le cui fasi sono di seguito esposte nella misura utile a comprendere l'iter logico-giuridico seguito.

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO

In primo luogo il CdP valuta il reclamo regolarmente proposto, anche senza necessità di deposito della somma, peraltro versata da Liotta, a titolo di "tassa". Tale deposito andrà quindi restituito al reclamante a prescindere dall'accoglimento del reclamo, in quanto la normativa federale, secondo l'interpretazione del CdP, non prevede allo stato un obbligo di versamento per reclami diversi dalla ricasazione e dalla revocazione. Di ciò il CdP darà dettagliatamente conto in un Orientamento Interpretativo di prossima pubblicazione.

In secondo luogo, il CdP valuta come integrazione all'originario reclamo la comunicazione via e-mail del 15 gennaio 2009 del Liotta.

In terzo luogo, il CdP ritiene regolarmente comunicata la memoria difensiva Alberti, sebbene pervenuta circa due ore oltre il termine orario fissato dal CdP (da considerarsi termine ordinatorio), e comunque entro l'ultimo giorno utile (da considerarsi termine perentorio, ai sensi del Reg.Giust.).

B) QUESTIONI PRELIMINARI DI MERITO

Una volta che il CdP abbia valutato come regolarmente incardinato il procedimento, deve delimitarne l'oggetto, preliminarmente al fine di non esorbitare dalle proprie competenze.

Tale operazione logica deve essere condotta prevalentemente entro i due "confini" fondamentali posti dallo Statuto, così formulabili ai fini del presente procedimento:

- il dovere del CdP di "giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo";
- il divieto posto al CdP di "risolvere dispute tra singoli arcieri, Compagnie ed in genere questioni in cui non sia parte almeno un Organo Federale".

La relazione tra detti due "confini" non è di priorità dell'uno rispetto all'altro, ma di complementarità, riguardando, il primo, una delimitazione oggettiva (il CdP non valuta astrattamente i fatti, ma in relazione a norme che si affermano violate) e, il secondo, una delimitazione soggettiva (anche in caso di violazione di norme il CdP non può operare, in quanto "giudice" federale, se non sia parte del procedimento un organo federale, in quanto tale).

Il reclamo in esame ha individuato le norme federali violate in quelle che regolano i rapporti personali tra tesserati, anche in relazione a ruoli istituzionali da essi ricoperti (capicaccia, istruttori, componenti di organi federali regionali). Tale individuazione non esclude, anzi, il richiamo ai principi generali della lealtà e della correttezza che, in ambito sportivo e associativo, assumono una configurazione specifica. Sotto questo profilo oggettivo, il CdP valuta il reclamo procedibile.

Sotto il profilo soggettivo, invece, la fattispecie si presenta più complessa. Anche alla luce della propria giurisprudenza (v. Decisione CdP n.3/2008), il CdP ritiene che l'atto rilevante per far sorgere la propria competenza deve essere realizzato nell'ambito delle funzioni dell'Organo o del Funzionario Federale. Il CdP, inoltre, ritiene che un componente di organo federale (ad esempio, un consigliere federale o un capocaccia), è "organo federale" ai sensi delle norme statutarie solo quando svolge una funzione rappresentativa dell'organo medesimo (rispettivamente, del C.F. o dell'Albo Capicaccia, negli esempi sopra utilizzati).

Ne deriva che **il reclamo in esame è da ritenere soggettivamente improcedibile quanto alla asserita violazione di norme dei Regolamenti Capicaccia e Istruttori**, essendo evidente che i fatti imputati all'Alberti nulla hanno a che fare con lo svolgimento, da parte di Liotta, di funzioni rappresentative dei relativi organi federali.

Residua la violazione di norme federali (statutarie e regolamentari) derivanti, secondo il reclamo, da affermazioni di Alberti che avrebbero offeso la "dirigenza nazionale" federale, l'Assemblea regionale lombarda, "alcuni consiglieri regionali" e lo stesso reclamante Liotta in quanto "dirigente federale".

Il CdP, esaminato il tenore generale e specifico delle affermazioni imputate all'Alberti, ritiene che solo una di esse dia luogo ad una "disputa o questione in cui sia parte un Organo Federale", nel senso e nei limiti di seguito riassunti.



In primo luogo, con riferimento alla "dirigenza federale", il riferimento dell'Alberti a "alte sfere" non appare sufficientemente determinato e determinabile, per integrare il coinvolgimento di uno specifico organo federale.

In secondo luogo, non appare in alcun modo "messa in dubbio" la regolarità dell'Assemblea Regionale Lombarda, perché l'Alberti (pur con termini disdicevoli, come più avanti illustrato) ha criticato dei comportamenti, a suo dire avvenuti, sotto un profilo "politico" di opportunità, non sotto il profilo della loro illiceità ai sensi delle norme federali.

In terzo luogo, analoga valutazione va fatta quanto ai consiglieri regionali lombardi, tra cui lo stesso Liotta, verso i quali la critica è "politica" e non "giuridica", in quanto tale ritenuta legittima dal CdP. Ciò con riferimento alle dimissioni dei medesimi che hanno causato la decadenza del CRL di cui erano componenti. Infine (ma la tesi è applicabile anche agli altri dimissionari), non era "organo federale" il Liotta al momento degli interventi dell'Alberti precedenti l'elezione del Liotta medesimo alla Presidenza Regionale lombarda, in quanto la decadenza del CR per dimissioni multiple comporta non la *prorogatio* dell'organo ma l'acquisizione delle sue funzioni al Consiglio Federale (art.41, lett.L, n.4 del Reg.Organico), come effettivamente avvenuto nel caso che qui rileva.

Ne deriva che il CdP ritiene procedibile il reclamo in esame per le sole imputazioni connesse ad affermazioni dell'Alberti successive al 20 dicembre, data di elezione del Liotta alla Presidenza Regionale Lombardia, ritenendo parte del procedimento, come organo federale, il Liotta quale Presidente Regionale, ai sensi dell'art.11 i) dello Statuto.

C) NEL MERITO

Oggetto dell'esame di merito è, quindi, il solo intervento dell'Alberti del 15 gennaio 2009 sul webforum federale al seguente indirizzo:

<http://www.fiarc.org/forumphp/viewtopic.php?f=25&t=4234&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p66824>

Alla luce della collocazione dell'intervento (in forum a lettura pubblica), dei precedenti e successivi scontri tra le parti (che hanno portato ad un intervento nel forum dell'Esecutivo Federale) e di quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria, il CdP ritiene rilevante ai fini del presente procedimento specificamente la frase "*Di questa faccenda ne ho ormai la nausea e di Liotta e i suoi inghippi e modi da maf....pure, per cui lascio a una tua più attenta analisi, se è il caso che tu difenda un concetto, pur sapendo che lo stesso è abusato da chi non è onesto nemmeno quando dorme*".

La frase in esame è di per sé ambigua e va certamente letta nell'ambito della critica "politica" sopra menzionata, che ne delimita la portata all'ambito federale come prosecuzione della contesa esistente tra le parti.

Secondo il CdP, peraltro, tale considerazione non è sufficiente a escludere l'illegittimità dei toni e dei termini utilizzati dall'Alberti, che colpiscono (si ripete, in sede pubblica) l'immagine della persona che in quel momento rappresentava un organo federale, anche a causa del proprio operato in quanto tale.

In altri termini, concluso lo scontro preelettorale che, a dire dello stesso Alberti, era la causa prima della sua ostilità, dovevano cessare anche quei comportamenti che, già discutibili prima, divenivano del tutto inaccettabili poi. Infatti, riferimenti generici e specifici ad un'asserita disonestà personale, pur con evidente riferimento a comportamenti rilevanti in ambito sportivo e federale (nessun riferimento risulta attribuibile all'Alberti che sia estraneo a vicende di tale natura) integrano un linguaggio non tollerabile in tale sede.

Tenuto conto dell'evoluzione dei fatti, del ruolo ricoperto dall'Alberti, presidente di compagnia, al momento del loro verificarsi; della doverosa tutela del diritto di critica; di alcune ragioni di meritevolezza sottostanti ad alcuni dei comportamenti dell'Alberti (che, ritiene il CdP, non ha agito per ledere l'immagine della FIARC ma, al contrario, intendeva tutelare un patrimonio ideale della medesima a suo dire ingiustamente leso); del concreto svolgimento della specifica discussione sul forum qui esaminata, che nasceva da una precedente discussione in cui si erano verificate reciproche provocazioni, il CdP ritiene congrua la sanzione minima prevista dal Regolamento di Giustizia.

Con ciò il CdP, inoltre, respinge le richieste di aggravamento della sanzione formulate dal reclamante, richieste manifestamente incongrue e infondate, tanto più che l'asserita recidiva è esclusa espressamente dall'art.18 Reg.Giust. per il lungo tempo trascorso (oltre cinque anni).

Infine, il CdP evidenzia come il presente provvedimento non contraddica il proprio orientamento interpretativo sulla natura ufficiale del forum federale, peraltro formalizzato dopo la proposizione del reclamo in esame, orientamento espressamente formulato come regola generale da verificare caso per caso. In primo luogo, il CdP è tenuto a prendere in esame i formali reclami dei tesserati, atti che (diversamente dai semplici esposti) implicano tra l'altro un'assunzione di responsabilità da parte del reclamante, il quale si espone al rischio di vedere formalmente sconfessate le proprie doglianze con atto destinato a pubblica



conoscenza e di accollarsi le spese di procedura. In secondo luogo, nel caso specifico, il non avvenuto intervento dei moderatori del forum (e, quindi, del CF dal quale sono delegati) rende dovuta la tutela richiesta dal reclamante. Per inciso va segnalato che – a riprova della ragionevolezza di detto orientamento – successivi scontri avvenuti nel forum tra le parti del presente procedimento, e coinvolgenti anche altri soggetti, hanno visto un efficace intervento del CF tramite l'Esecutivo (sul merito del quale ovviamente il CdP non esprime alcuna valutazione), mediante l'esercizio di facoltà di cui il CdP non dispone e che, per ampiezza e tempestività, sono di certo i più adeguati anche rispetto ad una funzione preventiva.

§§§§§

Per questi motivi, il Collegio dei Probiviri ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Il Collegio dei Probiviri FIARC,
ritenuto il reclamo proposto dal tesserato Dario Liotta, Presidente del Comitato Regionale Lombardia, accoglibile nei limiti di cui alla motivazione;
ritenuto quindi che il comportamento del tesserato Adriano Alberti, tess.FIARC n.23, ha costituito violazione dell'art.13, secondo comma, lett.a) del Regolamento Organico federale, avendo mosso critiche lesive dell'onore di un organo federale;
ritenuto che sussistano giuste ragioni per l'applicazione della sanzione minima prevista dalla normativa federale;
commina ad Adriano Alberti la sanzione dell'Ammonizione.

Decisione presa collegialmente in Milano il giorno 13 luglio 2009.
Decisione depositata a mani il giorno 14 luglio 2009.

Per il Collegio dei Probiviri
Il Presidente


Michele Fiorini

